

Legge regionale 31 agosto 1982, n.72

## **Norme sul diritto allo studio universitario**

### ARTICOLO 1

(Finalita')

La presente legge, nel rispetto degli articoli 3, 33, 34 della Costituzione e sulla base della legge 22-12-1979, n. 642, disciplina, in assenza della legge quadro nazionale, l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario.

### ARTICOLO 2

(Beneficiari)

Degli interventi previsti dalla presente legge possono usufruire, secondo le modalita' di cui ai successivi articoli, tutti gli studenti cittadini italiani iscritti a corsi di laurea, a scuole dirette a fini speciali, a scuole di specializzazione, a corsi di perfezionamento al dottorato di ricerca, istituiti presso le Universita' toscane nonche' agli istituti di istruzione superiore di grado universitario aventi la sede principale nel territorio della Regione.

Sono esclusi dagli interventi, salvo casi eccezionali da prevedersi nel programma di cui al successivo articolo 11, gli studenti gia' in possesso di laurea ed iscritti ad un nuovo corso di laurea, e, per gli interventi cui si accede mediante concorso, gli studenti fuori corso da oltre un anno nel corso di laurea seguito.

Gli studenti di nazionalita' straniera, gli apolidi e quelli cui le competenti autorita' statali abbiano riconosciuto la qualita' di rifugiati politici possono fruire dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge nell'ambito dei principi e delle disposizioni della legislazione statale vigente.

### ARTICOLO 3

(Tipologia degli interventi)

L'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario si realizza mediante i seguenti interventi:

- 1) servizio alloggi;
- 2) servizio mensa;
- 3) assegno di studio;
- 4) prestiti d'onore;
- 5) servizi editoriali (librari, audiotelevisivi, ed in ogni altra forma);
- 6) servizio per le attivita' culturali, turistiche e di

- promozione sportiva;
- 7) servizio trasporto;
- 8) servizio di informazione;
- 9) servizio di orientamento sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali, nell'ambito della LR 15-11-1980, n. 86;
- 10) ogni altro intervento e servizio previsto dal programma regionale di cui al successivo art. 11.

I servizi sanitari sono disciplinati ai sensi della legislazione nazionale in materia e delle relative leggi regionali di attuazione.

#### ARTICOLO 4 (Esercizio delle funzioni)

La Regione esercita le funzioni di indirizzo e programmazione relative al diritto allo studio universitario mediante programmi pluriennali, secondo le norme della presente legge.

Le funzioni amministrative relative agli interventi per il diritto allo studio universitario sono delegate alle Associazioni intercomunali dell'area fiorentina (n. 10), dell'area pisana (n. 12) e dell'area senese (n. 30), di cui alla LR n. 37 del 1979 che le esercitano dal 1 gennaio 1983 avvalendosi di un comitato di gestione per gli interventi del diritto allo studio universitario con la composizione e con le funzioni previste agli articoli successivi.

#### ARTICOLO 5 (Composizione del Comitato per la gestione degli interventi relativi al diritto allo studio universitario)

Il Comitato di gestione e' nominato dall'Assemblea dell'Associazione intercomunale ed e' composto:

- a) dal presidente dell'Associazione intercomunale o da un suo delegato scelto fra i membri del comitato esecutivo dell'Associazione intercomunale;
- b) da 8 membri di cui almeno 5 scelti fra i componenti l'assemblea dell'Associazione intercomunale ed eletti con voto limitato a 5.  
Tra i membri esterni all'assemblea dell'Associazione intercomunale sono ineleggibili coloro che hanno un rapporto di lavoro o di studio con l'Universita';
- c) da 4 membri designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita';
- d) da 4 rappresentanti degli studenti universitari eletti con le modalita' di cui all'art. 9 del DL 1-10-1973, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni.

Il numero dei rappresentanti degli studenti resta invariato

indipendentemente dal quorum dei votanti.

Il Comitato di gestione e' presieduto dal Presidente dell'Associazione Intercomunale o suo delegato di cui alla lett. a).

I componenti del Comitato di gestione di cui alle lettere a), b), c), decadono quando sono rinnovati gli organi che li hanno designati. I componenti di cui alla lettera d) decadono ad ogni elezione per il rinnovo degli organi universitari.

L'Associazione intercomunale concordera' con gli organi competenti degli istituti di istruzione superiore di cui all'art. 2 e con il Senato accademico dell'Universita' titolare delle funzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del DL 1 ottobre 1973, n. 580, le modalita' di partecipazione all'elezione degli studenti iscritti agli istituti medesimi.

I componenti del Comitato di gestione non membri dell'Assemblea dell'Associazione intercomunale partecipano con diritto di parola a tutte le sedute dell'Assemblea in cui siano all'ordine del giorno questioni attinenti al diritto allo studio universitario.

L'Associazione intercomunale, in seguito a verificate esigenze di funzionalita', puo' modificare il numero dei componenti del Comitato di gestione mantenendo comunque inalterato il rapporto fra le diverse componenti ed i criteri di rappresentativita' individuati nei commi precedenti.

## ARTICOLO 6

(Funzionamento e compiti del Comitato)

Il Comitato di gestione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parita' nella votazione, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato di gestione:

- a) predispose il parere per il programma regionale pluriennale di cui agli artt. 11 e 12, nonche' la proposta per il piano annuale di cui all'art. 13, trasmettendoli al Comitato esecutivo, insieme ad eventuali pareri di minoranza, per la presentazione all'assemblea intercomunale;
- b) predispose ogni altro atto di natura programmatica che comporti impegni di spesa pluriennali;
- c) predispose le previsioni di entrata e di spesa relative al piano ed al programma triennale da inserire nei corrispondenti bilanci dell'Associazione intercomunale;
- d) delibera gli atti di amministrazione relativi agli interventi di cui al precedente articolo 3, nei limiti delle disponibilita' degli appositi capitoli del bilancio

- dell'Associazione intercomunale;
- e) propone all'assemblea dell'Associazione intercomunale regolamenti per l'organizzazione dei servizi;
  - f) esercita ogni altra funzione conferitagli dall'Assemblea dell'Associazione.

#### ARTICOLO 7

(Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea dell'Associazione intercomunale:

- a) esprime il parere per il programma regionale pluriennale;
- b) approva il piano annuale e gli atti di cui all'articolo 6, lettera b);
- c) approva regolamenti per l'organizzazione dei servizi, salvo quanto previsto al successivo art. 16, comma 1;
- d) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita al Comitato di gestione.

#### ARTICOLO 8

(Compiti del Presidente)

Il Presidente del Comitato di gestione convoca e presiede il Comitato e cura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Comitato stesso.

#### ARTICOLO 9

(Gettone di presenza)

Ai membri del Comitato di gestione compete un gettone di presenza per ogni giornata di seduta di importo pari a quello stabilito per i componenti l'Assemblea della Associazione intercomunale nonche' il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto indicato dall'art. 7 della L. 26-4-1974, n. 169 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ARTICOLO 10

(Indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni delegate)

Le Associazioni intercomunali esercitano le funzioni delegate nell'osservanza dei seguenti indirizzi generali:

- a) gli interventi sono organizzati nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente garantita delle Università' ed erogati in modo coordinato alle esigenze funzionali delle Università' stesse;
- b) gli interventi sono gestiti in modo da favorire un effettivo coordinamento con le iniziative attuate dalle Amministrazioni locali anche in settori diversi ma comunque incidenti sulle condizioni di vita degli studenti, con particolare riferimento a quelli realizzati a favore degli studenti dei vari ordini di scuola;

- c) gli interventi, al fine di realizzare il miglioramento dei servizi e la loro economicità, devono perseguire una piena utilizzazione dei servizi e delle strutture esistenti nel territorio attraverso convenzioni con i soggetti interessati. Le strutture proprie del diritto allo studio universitario potranno tuttavia essere utilizzate da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 2 mediante convenzioni che potranno essere stipulate solo previo pieno soddisfacimento delle esigenze dei beneficiari della presente legge e purché sia assicurata la copertura dei costi del servizio;
- d) gli interventi consistono prioritariamente in erogazione di servizi, che, ove non siano assicurati con gestione diretta e secondo gli indirizzi indicati alle precedenti lettere b) e c), potranno essere forniti compatibilmente con la loro natura, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, in altre forme privilegiando convenzioni con cooperative di studenti che autogestiscono i servizi a favore dei loro soci. Il programma regionale di cui al successivo art. 11 determina le condizioni da prevedersi nelle convenzioni di affidamento della gestione dei servizi alle cooperative di studenti sopracitati. Il concorso alle spese a carico del Bilancio dell'Associazione Intercomunale non dovrà superare quello sostenuto capitarmente nei servizi gestiti direttamente o attraverso appalto;
- e) nel caso di Università con sedi decentrate in Comuni diversi da quelli appartenenti all'Associazione intercomunale delegata, gli interventi dovranno di norma essere gestiti mediante convenzioni con l'Associazione, ovvero il Comune interessato.

Ciascun comitato di gestione può stipulare convenzioni con i Comuni della regione che non siano sede universitaria o con le rispettive Associazioni intercomunali, per gestire in modo decentrato, di preferenza presso i medesimi Comuni o Associazioni intercomunali, servizi periferici di segreteria amministrativa, qualora accordi di collaborazione in tal senso siano stati raggiunti con una o più delle Università aventi sede in Toscana.

Il Consiglio regionale stabilisce ulteriori indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate nel programma regionale di cui al successivo articolo 11.

## ARTICOLO 11 (Programmazione regionale. Contenuti)

Il programma regionale degli interventi per il diritto allo studio nell'ambito universitario si conforma agli obiettivi, agli indirizzi ed alle priorità della programmazione nazionale dello sviluppo universitario, ove operante; fissa gli obiettivi e le priorità degli interventi da realizzare, nonché gli eventuali

ulteriori indirizzi di cui all'ultimo comma dell'art. 10; determina l'ammontare dei relativi finanziamenti, nonché il riparto degli stessi fra le Associazioni intercomunali interessate, tenendo anche conto del numero degli studenti iscritti in sede e fuori sede presso ciascuna Università, e della quantità di servizi erogati nell'ultimo anno; contiene la verifica dei risultati conseguiti nella attuazione del programma precedente ed indica i necessari aggiustamenti; indica, nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, i criteri e le modalità per l'erogazione dei servizi e per la determinazione delle relative tariffe anche in forma differenziata in relazione alle condizioni economiche degli studenti; fissa l'ammontare dell'assegno di studio, differenziato per studenti in sede e fuori sede, ed eventualmente graduato a seconda delle condizioni economiche, di capacità e di merito.

Il programma prevede eventuali studi, ricerche ed ogni altra iniziativa della Regione relativi al diritto allo studio.

Il programma determina i criteri congiunti di merito scolastico e di condizioni economiche idonei alla individuazione degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi finanziari cui sono riservati gli interventi ai quali si accede mediante concorso.

Il programma prevede i casi e le modalità di decadenza dall'utilizzazione dei servizi o di parte di essi.

Il programma dovrà altresì garantire specifici interventi a favore degli studenti portatori di handicaps.

Nella elaborazione del programma particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze dei lavoratori - studenti.

## ARTICOLO 12

(Programmazione regionale. Procedure)

Il programma regionale dispone per un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, assume come riferimento finanziario le disponibilità recate da tale bilancio ed è soggetto ad approvazione annuale, in funzione della scorrevolezza del bilancio stesso ai sensi dell'art. 49 della LR 6 maggio 1977, n. 28.

La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 14, elabora lo schema di programma sulla base della programmazione nazionale di settore, ove operante, e del programma regionale di sviluppo e lo sottopone, entro il 31 dicembre, all'esame delle Associazioni intercomunali di cui all'art. 4, che devono far pervenire le loro osservazioni e proposte entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

La Giunta regionale, viste le osservazioni e proposte delle Associazioni intercomunali, definisce la proposta di programma e la trasmette entro il 28 febbraio al Consiglio regionale che l'approva entro il 15 aprile.

#### ARTICOLO 13

(Piani annuali d'intervento)

Il programma regionale per il diritto allo studio universitario e' attuato mediante piani annuali approvati dalle Associazioni intercomunali.

Le Associazioni intercomunali approvano il piano entro il 15 maggio. Il piano dovra' contenere, in ordine di priorita' e secondo gli obiettivi ed i criteri del programma regionale, l'indicazione analitica di tutti gli interventi da realizzare nell'anno di competenza e l'indicazione delle entrate.

Il piano e' approvato dall'Assemblea dell'Associazione intercomunale, su proposta del comitato di gestione.

Il comitato esecutivo dell'Associazione intercomunale, ricevuta dal comitato di gestione la proposta di piano di cui all'art. 6, con gli eventuali pareri di minoranza, ai fini della presentazione dell'Assemblea, ne valuta la conformita' rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi del programma regionale e la coerenza con le scelte dei comuni associati, con particolare riferimento agli indirizzi relativi alla pianificazione territoriale, all'edilizia residenziale, ai servizi sociali e culturali, al fine di favorire la massima integrazione degli interventi. Tale valutazione e' trasmessa all'assemblea insieme alla proposta del comitato di gestione e gli eventuali pareri di minoranza di cui all'art. 6.

Qualora il termine di cui al precedente secondo comma non sia rispettato, a partire dal 1 giugno il comitato di gestione potra' deliberare gli atti di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. d). Tali atti di amministrazione devono essere assunti nel rispetto delle proposte per il Piano annuale dallo stesso comitato trasmesse all'esecutivo dell'assemblea della stessa Associazione intercomunale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), ed essere sottoposti a ratifica da parte dell'Assemblea dell'Associazione intercomunale.

#### ARTICOLO 14

(Commissione regionale)

E' istituita la Commissione regionale per il diritto allo studio universitario, che svolge funzioni di consulenza della Giunta regionale per gli atti della programmazione regionale relativi al diritto allo studio universitario.

La Commissione e' composta da:

- a) un componente della Giunta regionale, che la presiede;
- b) i rettori degli atenei ed i legali rappresentanti degli istituti di istruzione superiore di grado universitario aventi sede in Toscana;
- c) i sindacati dei Comuni sede di Universita';
- d) il Presidente e due membri scelti fra le altre due componenti di ciascun comitato di gestione;
- e) tre rappresentanti dell'URPT;
- f) tre rappresentanti dell'ANCI - sezione toscana;
- g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;
- h) tre rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali regionali maggiormente rappresentative.

Ai componenti la Commissione e' attribuito, per ogni giorno di seduta, un gettone di presenza di Lire 30.000, nonche', in quanto dovuta, l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese sostenute nella misura e secondo le modalita' previste per i dipendenti regionali del livello funzionale VIII.

#### ARTICOLO 15

(Servizio alloggio)

Al servizio alloggio si accede mediante pubblico concorso a cui possono partecipare gli studenti capaci e meritevoli nonche' di disagiate condizioni economiche, residenti nel territorio di Comuni diversi da quelli delle sedi universitarie, con tempi di percorrenza, tra detti Comuni, mediante servizi di pubblico trasporto, superiori ad un'ora.

Il bando di concorso, che e' pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno, specifica, conformemente alle previsioni del programma regionale, i requisiti di cui al comma precedente.

Ove non sia possibile provvedere attraverso le strutture abitative delle Associazioni intercomunali, possono essere stipulate convenzioni con cooperative di studenti aventi lo scopo di gestire l'alloggio a favore dei loro soci, e, in via subordinata, con soggetti gestori di residenze, collegi, pensionati e alberghi.

Altre forme di intervento potranno essere previste nel programma regionale.

Il programma regionale determina le tariffe del servizio secondo fasce di reddito.

#### ARTICOLO 16

(Funzionamento delle strutture abitative)

La vita sociale all'interno delle strutture abitative e' disciplinata da un regolamento approvato dal Comitato di gestione, sentita l'assemblea degli studenti ospiti.

Tale regolamento deve garantire la partecipazione degli utenti al funzionamento delle strutture abitative, alla organizzazione delle attivita' culturali, ricreative e sportive interne.

Presso le strutture destinate al servizio abitativo, ove lo consentano le condizioni strutturali, devono essere resi disponibili spazi per servizi collettivi interni, quali biblioteche, sale di lettura, sale di riunioni e di svago.

Il Comitato di gestione puo' consentire l'utilizzazione, nei periodi di vacanza dell'attivita' accademica, delle strutture abitative, ai fini culturali o di turismo sociale, senza oneri di gestione per l'Associazione intercomunale.

#### ARTICOLO 17 (Servizio di mensa)

Il servizio di mensa e' gestito dal Comitato di gestione direttamente e, ove necessario, in altre forme, secondo gli indirizzi di cui all'art. 10, garantendo comunque idonee forme di controllo da parte degli utenti sul servizio.

Il personale docente e non docente degli Atenei puo' usufruire della mensa sulla base di convenzioni fra Comitato di gestione e Universita'.

Alle mense universitarie possono accedere gli studenti di altre universita', ed il personale regionale comandato alle Associazioni intercomunali addetto ai servizi relativi al diritto allo studio universitario.

#### ARTICOLO 18 (Assegno di studio)

L'assegno di studio viene attribuito per concorso e non e' cumulabile con altri assegni, borse di studio, posti gratuiti, o parzialmente gratuiti, e servizi abitativi.

Sono ammessi al concorso gli studenti regolarmente iscritti in possesso dei requisiti di merito scolastico e di condizioni economiche previsti dal programma regionale.

I bandi di concorso sono pubblicati entro il 30 giugno di ogni anno.

L'ammontare dell'assegno in denaro e le relative modalita' di erogazione sono fissati nel programma regionale di cui all'art.

11, il quale determina altresì il maggior importo da erogare agli studenti appartenenti alle categorie di invalidi protette dalla legge, con una percentuale di invalidità pari o superiore al 50%.

#### ARTICOLO 19 (Prestiti d'onore)

I prestiti d'onore potranno essere concessi a studenti universitari particolarmente meritevoli purché abbiano superato tutti gli esami dell'anno accademico precedente compresi nel piano di studio prescelto.

La concessione dei prestiti d'onore a tasso agevolato sarà regolata da convenzioni con gli istituti di credito deliberate dal Consiglio regionale.

#### ARTICOLO 20 (Determinazione del reddito)

Ai fini della presente legge il reddito è determinato secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

Si cumulano i redditi dichiarati per l'anno precedente agli effetti IRPEF da tutti i componenti il nucleo familiare in cui è inserito l'interessato o della famiglia di origine nel caso in cui l'interessato stesso abbia formato famiglia propria non dotata di propri redditi. Nel caso in cui lo studente italiano o il nucleo familiare dello studente medesimo sia residente all'estero, si fa riferimento alle effettive condizioni economiche dello studente o del nucleo familiare attestate dall'autorità diplomatica o consolare competente ed agli eventuali beni di proprietà siti in Italia dichiarati dallo studente o dal capofamiglia.

Tale reddito deve essere diminuito dei trattamenti percepiti a titolo di indennità integrativa speciale o di contingenza, fino ad una cifra pari all'indennità integrativa speciale degli impiegati civili dello Stato, delle quote di aggiunta di famiglia e degli assegni familiari e di una quota definita nel programma regionale per ciascun figlio a carico.

Il reddito così determinato deve essere diviso per il numero dei componenti il nucleo familiare.

All'utente che abbia dichiarato il falso o presentato una documentazione non rispondente al vero, viene immediatamente revocata la concessione del servizio e in tal caso si procede per la ripetizione del valore monetario dei servizi goduti indebitamente e viene data comunicazione all'autorità giudiziaria ed alle autorità accademiche.

## ARTICOLO 21

(Servizio editoriale)

Il servizio editoriale ha lo scopo di provvedere alla produzione ed alla diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario, audiotelevisivo e di ogni altro tipo destinato ad uso universitario. Deve essere garantita la pluralità degli orientamenti culturali. La produzione del materiale sarà concordata con l'Università'.

I prezzi del materiale devono essere determinati in modo da assicurare la funzionalità del servizio e la copertura dei costi di produzione.

Il servizio editoriale è gestito direttamente dal Comitato di gestione. Il Comitato di gestione può altresì stipulare apposita convenzione con cooperative di studenti operanti nelle Università' nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

## ARTICOLO 22

(Attività culturali, ricreative, turistiche e di promozione sportiva)

Il servizio per le attività culturali, ricreative e turistiche è promosso e gestito dai Comitati di gestione, anche attraverso convenzioni con cooperative di studenti.

I Comitati di gestione favoriscono, anche mediante convenzioni, l'accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari ed a quelli gestiti dagli enti locali; promuovono, in collaborazione con il Comitato universitario sportivo di cui alla L. 394/1977, programmi di sviluppo di attività sportive.

## ARTICOLO 23

(Servizio trasporto)

I Comitati di gestione concordano coi servizi di pubblico trasporto o in concessione le tariffe preferenziali per gli studenti universitari, qualora non siano già previste da norme statali, regionali o locali e concedono documenti di viaggio gratuiti agli studenti appartenenti alle categorie di invalidi protette dalla legge di cui all'ultimo comma dell'art. 18 ed anche per l'eventuale accompagnatore.

## ARTICOLO 24

(Servizio informazione)

Il servizio informazione, organizzato dal Comitato di gestione, ha il compito di fornire agli studenti ogni elemento relativo agli interventi per il diritto allo studio e le informazioni di carattere sociale (ivi comprese informazioni sulle possibilità

di alloggio ed eventuali occasioni di lavoro) e culturale concernenti il territorio sul quale insiste l'Università'.

#### ARTICOLO 25

(Servizio di orientamento universitario)

Nell'ambito del programma regionale di cui all'art. 11 e del programma di intervento regionale definito dalla LR 15 novembre 1980, n. 86, in collaborazione con le Università' toscane, nel rispetto delle competenze previste dalla citata legge, il Comitato di gestione organizza il servizio di orientamento destinato agli studenti con il compito di:

- a) costituire un centro di documentazione universitario collegato con la commissione regionale dell'impiego, con l'osservatorio regionale e nazionale del lavoro, con gli enti regionali, nazionali ed internazionali competenti nel produrre informazioni qualitative e quantitative sulla domanda e l'offerta del lavoro dei laureati;
- b) elaborare e diffondere informazioni sul mercato del lavoro e sul sistema formativo universitario;
- c) promuovere iniziative di studio, ricerche, convegni, seminari e di ogni altra attività' ritenuta attinente al perseguimento delle finalità' del presente articolo.

#### ARTICOLO 26

(Successione nei rapporti giuridici delle Opere Universitarie)

Gli organi delle Opere universitarie cessano la propria attività' dal 1 gennaio 1983.

La Regione, oltre quanto già' disposto dal DL 31 ottobre 1979, n. 536, convertito in legge 22-12-1979, n. 642, succede alla data indicata al comma precedente, nella proprietà' dei beni immobili e mobili e nella titolarità' dei rapporti attivi e passivi instaurati dagli organi delle Opere universitarie successivamente al 31 ottobre 1979, a norma del citato DL 31-10-1979, n. 536, convertito con legge 22-12-1979, n. 642.

#### ARTICOLO 27

(Suppressione dell'Opera dell'ISEF)

L'Opera dell'Istituto superiore di Educazione Fisica (ISEF) di Firenze e' soppressa dal 1 gennaio 1983, sulla base del consenso manifestato dagli organi responsabili della Opera (Deliberazione n. 450 del 17-6-1982 del relativo consiglio di Amministrazione e n. 763 del 18-6-1982 del Consiglio di amministrazione dell'ISEF).

Dalla stessa data la Regione succede nella proprietà' dei beni mobili ed immobili e nella titolarità' dei rapporti attivi e passivi della medesima.

Il relativo personale di ruolo e' trasferito alla Regione ed e' inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con deliberazione della Giunta regionale con decorrenza dalla data di cui al precedente primo comma ed in conformita' ai criteri stabiliti dalla legislazione regionale per il personale degli enti soppressi trasferito alla Regione ed e' comandato alle Associazioni intercomunali delegate.

#### ARTICOLO 28 (Personale)

Il personale regionale che alla data del 1 gennaio 1983 e' addetto all'esercizio delle funzioni relative al diritto allo studio universitario e' comandato in servizio presso le Associazioni intercomunali delegate.

#### ARTICOLO 29 (Beni)

I beni mobili ed immobili di cui all'art. 26, necessari per l'esercizio delle funzioni delegate sono assegnati in comodato dalla Regione alle Associazioni intercomunali.

La Giunta regionale, con distinti provvedimenti, dispone la consegna, da effettuarsi mediante contratto di comodato, alle Associazioni intercomunali interessate dei beni di cui al comma precedente, e indicati in apposite tabelle allegate ai provvedimenti medesimi.

Le Associazioni intercomunali delegate continuano ad utilizzare, ove occorra, i beni immobili e mobili che, pur non essendo di proprieta' delle Opere universitarie, erano destinati, fino all'entrata in vigore della presente legge, all'espletamento dei compiti istituzionali delle Opere stesse, secondo quanto stabilito dall'articolo unico, dodicesimo comma della legge 22 dicembre 1979, n. 642.

#### ARTICOLO 30 (Tasse e contributi)

La tassa prevista dal comma 1 dell'art. 190 del Testo Unico approvato con RD 31-8-1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, con la presente legge diviene tributo proprio della Regione Toscana a norma dell'art. 121 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Sono devoluti alla Regione Toscana, quali contributi propri, per le finalita' di cui alla presente legge, i contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18-12-1951, n. 1551.

La tassa ed i contributi di cui ai precedenti commi devono essere

corrisposti

dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Toscana - Servizi di Tesoreria.

All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse, si applicano le norme previste in materia di tasse sulle concessioni regionali dalla legge regionale n. 5 del 18-1-1980.

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi, si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali.

E' istituito nello stato di previsione della entrata un apposito capitolo di bilancio denominato "Tasse e contributi degli studenti universitari per il finanziamento degli interventi per il diritto allo studio nelle Universita' (LR n.- del)".

#### ARTICOLO 31

(Finanziamento degli interventi)

Al finanziamento dei piani annuali di cui al precedente articolo 13 si provvede con appositi capitoli del bilancio regionale, da iscriversi con la seguente denominazione: "Finanziamento dei piani annuali per il diritto allo studio universitario di cui alla LR - Spese di investimento". "Finanziamento dei piani annuali per il diritto allo studio universitario. Spese per la gestione ordinaria". "Oneri finanziari aggiuntivi per l'esercizio delle funzioni di cui alla LR -".

Al finanziamento dell'attivita' regionale di studio e ricerca di cui all'art. 11 e del funzionamento della Commissione regionale di cui all'articolo 14, si provvede con apposito capitolo del bilancio regionale da iscriversi con la seguente denominazione: "Studi e ricerche per il diritto allo studio universitario e funzionamento della commissione regionale per il diritto allo studio universitario.

Le singole leggi di bilancio stabiliscono, per ciascun anno, gli stanziamenti occorrenti per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge.

L'erogazione dei fondi alle Associazioni e' disposta periodicamente dalla Giunta regionale in relazione alle esigenze finanziarie connesse all'attuazione degli interventi programmati.

#### ARTICOLO 32

(Oneri finanziari aggiuntivi)

Gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento previsti al sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 10 aprile 1973, n.

30, sono stabiliti annualmente dalle leggi regionali di bilancio in quota non superiore al 10% delle cifre iscritte nei capitoli del bilancio regionale per il finanziamento del diritto allo studio universitario.

### ARTICOLO 33

(Autonomia di spesa - Classificazione delle entrate e delle uscite - Rendiconti)

Per le funzioni delegate con la presente legge, e salva l'autonomia di spesa delle Associazioni intercomunali, nei bilanci delle medesime sono iscritti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, terzo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335:

- a) nella parte entrata, il capitolo "Trasferimenti della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario. LR del - n. -";
- b) nella parte entrata, il capitolo "Proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario. LR del n. ";
- c) nella parte spesa, il capitolo "Interventi per il diritto allo studio nell'ambito universitario. LR del - n. -".

L'iscrizione e le indicazioni dei predetti capitoli nei bilanci delle Associazioni intercomunali non devono contrastare con le norme del DPR del 19-6-1979, n. 421.

Al quadro generale riassuntivo del Bilancio della Associazione intercomunale e' allegato un prospetto il quale mette a raffronto le entrate di cui alle lettere a) e b), con le spese di cui alla lettera c).

Il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese deve risultare, in ciascun bilancio, eguale al totale delle entrate di cui alle lettere a) e b).

E' vietato il trasporto di somme dai capitoli suddetti ad altri del bilancio non concernenti l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario.

Il Comitato di gestione di cui all'art. 5 della presente legge predispone annualmente una relazione in cui sono illustrati i dati consuntivi dei predetti capitoli, ed il significato amministrativo ed economico degli stessi, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti nell'attuazione del programma annuale per il diritto allo studio nell'ambito universitario.

La suddetta relazione, unitamente ai dati consuntivi, e' trasmessa alla Giunta regionale entro il 15 febbraio di ogni anno.

ARTICOLO 34  
(Adeguamento degli Statuti)

L'Associazione intercomunale adegua il proprio statuto alle esigenze conseguenti all'assunzione delle funzioni delegate dalla presente legge.

ARTICOLO 35  
(Prima norma transitoria)

In sede di prima costituzione dei Comitati di gestione, da effettuarsi non oltre il 30 settembre 1982, e fino a quando le elezioni di cui all'articolo 5, lettera d), non siano svolte, la rappresentanza studentesca e' formata, con riferimento alla situazione esistente nelle sedi universitarie toscane, nel modo seguente:

- a) per il comitato di gestione dell'Area fiorentina, dal rappresentante degli studenti in carica nel Consiglio di Amministrazione dell'Opera universitaria di Firenze e dai primi tre studenti risultati non eletti nelle ultime elezioni studentesche relative al rinnovo del Consiglio di Amministrazione stesso;
- b) per il Comitato di gestione dell'Area pisana, dai tre rappresentanti degli studenti in carica nel Consiglio di Amministrazione dell'Opera universitaria di Pisa, e dal primo eletto fra i rappresentanti degli studenti in carica nel Consiglio di Amministrazione dell'Universita' di Pisa;
- c) per il Comitato di gestione dell'Area senese, dai due rappresentanti degli studenti in carica nel Consiglio di Amministrazione dell'Opera universitaria di Siena e dai primi due eletti fra i rappresentanti degli studenti in carica nel Consiglio di Amministrazione dell'Universita' di Siena.

ARTICOLO 36  
(Seconda norma transitoria)

Fino all'approvazione della legge nazionale di riordino delle autonomie locali, e comunque non oltre il rinnovo delle loro assemblee elettive, il delegato del Presidente dell'Associazione intercomunale con funzioni di Presidente del Comitato di gestione puo' essere scelto fra i membri del Comitato di cui al punto b) dell'art. 5.

In tal caso partecipa alle sedute del Comitato esecutivo dell'Associazione intercomunale per le materie che abbiano attinenza con la presente legge.

Ove il Presidente dell'Associazione intercomunale deleghi le funzioni della Presidenza del Comitato di gestione ai sensi del comma 1, i membri scelti dall'Assemblea dell'Associazione

intercomunale nel proprio seno sono 6 anziché 5. In tal caso i membri di cui alla lettera b) dell'articolo 5 sono 9 anziché 8.